



EPPI

ENTE DI PREVIDENZA DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

2023

Legge di Bilancio 2023 Novità per i professionisti



Di seguito si menzionano, per rapidi cenni, le disposizioni di interesse per i professionisti, contenute nella Legge di Bilancio. Le analisi qui presentate sono state effettuate sulla base del materiale informativo trasmesso a conclusione dell'esame presso la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, e in base a quanto riportato nel Dossier dei Servizi e degli Uffici parlamentari delle due Camere.

Articolo 1, comma 54 (Modifiche al regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni)

Viene innalzato da 65.000 euro a 85.000 euro il limite di ricavi o compensi di cui al comma 54 dell'articolo 1, della legge di stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190), che costituisce uno dei requisiti di accesso e permanenza nel regime forfetario per i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni.

Il nuovo limite di 85.000 euro si applica a partire dal periodo d'imposta 2023. Pertanto, applicano il regime forfetario nel 2023 i contribuenti che, al ricorrere degli altri requisiti, nel 2022 non hanno superato detta soglia.

Chi avrà compensi o ricavi superiori ai 100 mila uscirà immediatamente dal forfetario, senza aspettare l'anno fiscale seguente. Conseguentemente sarà dovuta l'imposta sul valore aggiunto a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite. Per il periodo d'imposta in cui i ricavi o i compensi superano il limite di 100.000 euro, il reddito è determinato con le modalità ordinarie.

Pertanto, in conseguenza delle modifiche apportate e fermi restando tutti gli altri requisiti previsti per la permanenza nel regime:

- in caso di ricavi o compensi di ammontare compreso tra 85.001 euro e 100.000 euro, il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall'anno successivo;
- in caso di ricavi o compensi di ammontare superiore a 100.000 euro il regime forfetario cessa di avere applicazione dall'anno stesso.

Per una ricognizione completa della disciplina del regime forfetario si rinvia alla consultazione delle schede presenti sul sito dell'Agenzia delle entrate al seguente link:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/agevolazioni/regime-agevolato-forfetario/scheda-nuovo-regime-forfetario-agevolato>

Articolo 1, commi 55-57 (Tassa piatta incrementale)

La nuova disposizione introduce la flat tax incrementale opzionale ai fini IRPEF, per le persone fisiche titolari di reddito d'impresa e/o di lavoro autonomo.

In particolare, limitatamente all'anno 2023 è assoggettata a tassazione agevolata nella misura del 15%, con un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e relative addizionali, l'eccedenza del reddito d'impresa e/o di lavoro autonomo rispetto al più elevato importo del reddito d'impresa e/o di lavoro autonomo dichiarato negli anni 2020, 2021 e 2022. La base imponibile agevolata non può comunque superare l'ammontare di euro 40.000 e l'eventuale eccedenza rispetto a tale importo è soggetto ad IRPEF secondo i criteri ordinari. È, inoltre, disposta una franchigia pari al 5% dell'importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, che resta assoggettata regolarmente all'IRPEF.

Viene, inoltre, stabilito che di tale eccedenza si tiene comunque conto ai fini della spettanza e per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, qualora il riconoscimento di detti benefici sia subordinato al possesso di requisiti reddituali.

Articolo 1, comma 74 e 75 (Proroga, per il 2023, sospensione mutui ed agevolazioni per l'acquisto della casa di abitazione in favore di coloro che non hanno compiuto il trentaseiesimo anno di età)

Rifinanziando con ulteriori 430 milioni di euro il Fondo di garanzia per la prima casa per l'anno 2023, viene prorogata al 31 dicembre 2023 la speciale disciplina emergenziale del Fondo di solidarietà per la sospensione dei mutui relativi all'acquisto della prima casa (cd. Fondo Gasparrini), che ne consente l'accesso a un più ampio novero di soggetti rispetto alle regole ordinarie, tra cui lavoratori autonomi, liberi professionisti, in presenza di un calo del fatturato.

Si ricorda in questa sede che il Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa (cd. fondo Gasparrini) è stato istituito presso il MEF dall'articolo 2, commi 475 e seguenti della legge finanziaria 2008 (legge n. 244 del 2007). Ordinariamente esso consente, ai titolari di un mutuo fino a 250.000 euro contratto per l'acquisto della prima casa, di beneficiare della sospensione per 18 mesi del pagamento delle rate al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà. Il Fondo sostiene il 50% degli interessi che maturano nel periodo della sospensione.

Per ulteriori informazioni sul Fondo si rinvia al sito del dipartimento del Tesoro al seguente link.

https://www.dt.mef.gov.it/attivita_istituzionali/interventi_finanziari/misure_casa/fondo_mutui/

Viene, inoltre, prorogata al 31 marzo 2023 la disciplina emergenziale del Fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa da parte degli under 36, con particolare riferimento alla più alta misura della garanzia rilasciata dal medesimo Fondo e proroga al 31 dicembre 2023 le agevolazioni in materia di imposte indirette. In sintesi, le predette agevolazioni prevedono l'esenzione dall'imposta di bollo e dalle imposte ipotecaria e catastale sugli atti relativi a trasferimenti di proprietà ovvero su atti traslativi o costitutivi di nuda proprietà, usufrutto, uso o abitazione, di prime case di abitazione, a favore di soggetti che non abbiano compiuto trentasei anni aventi un ISEE non superiore a 40.000 euro annui. Inoltre, specificano, in particolare, che le domande per accedere al Fondo di Garanzia fino all'80% del finanziamento possono essere presentate fino al 31 marzo 2023.

Articolo 1, commi 81-82 (Esenzione IMU su immobili occupati)

I commi 81 e 82 introducono una disposizione volta a stabilire che nessun tributo è dovuto in caso di inutilizzabilità e indisponibilità dell'immobile, per il quale sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria per i reati di violazione di domicilio oppure invasione di terreni o edifici (rispettivamente articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale), e per i casi in cui l'immobile sia occupato abusivamente, qualora sia stata presentata denuncia o iniziata azione in sede giurisdizionale penale. In particolare, si prevede che per fruire del beneficio il soggetto passivo sia tenuto a comunicare il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione al comune interessato; analoga comunicazione deve essere trasmessa nel momento in cui cessa il diritto all'esenzione.

Articolo 1, commi 107-109 (Rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni e partecipazioni)

Sono estese alla rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola - posseduti alla data del 1° gennaio 2023 - le disposizioni in materia di rivalutazione, già previste in passato e più volte prorogate nel tempo, stabilendo anche per tali operazioni un'imposta sostitutiva con aliquota al 14%.

Articolo 1, commi 148-150 (Rafforzamento del presidio preventivo connesso all'attribuzione e all'operatività delle partite IVA)

Viene rafforzata l'attività di presidio preventivo connesso all'attribuzione e all'operatività delle partite IVA. L'Agenzia delle Entrate, in presenza del riscontro di particolari profili di rischio, può convocare il contribuente presso i propri uffici per chiedere ulteriore documentazione. In caso di esito negativo ai controlli o di mancata presentazione presso l'ufficio, l'Agenzia delle Entrate emana il provvedimento di cessazione della partita IVA, con contestuale irrogazione nei confronti della persona fisica destinataria del provvedimento di cessazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di 3.000 euro.

La richiesta di nuova partita IVA può avvenire esclusivamente, previo rilascio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata di tre anni dalla data del rilascio e per un importo rapportato alle eventuali somme dovute a seguito di violazioni fiscali e comunque non inferiore a 50.000 euro.

Articolo 1, commi da 153 a 161 e da 163 a 165 (Definizione agevolata avvisi bonari)

È consentito di definire con modalità agevolate le somme dovute a seguito del controllo automatizzato (cd. avvisi bonari), relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, per le quali il termine di pagamento non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore della legge di bilancio, ovvero i cui avvisi siano stati recapitati successivamente a tale data. Tali importi possono essere definiti con il pagamento:

- delle imposte e dei contributi previdenziali;
- degli interessi e delle somme aggiuntive;
- delle sanzioni nella misura ridotta del 3% (in luogo del 30% ridotto a un terzo), senza riduzione sulle imposte non versate o versate in ritardo.

A tal fine il versamento è rateizzabile in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo.

Articolo 1, commi da 166 a 173 (Regolarizzazione irregolarità formali)

È consentito di sanare le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, non rilevanti sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ai fini dell'IVA e dell'IRAP e sul pagamento di tali tributi, se commesse fino al 31 ottobre 2022, mediante la loro rimozione e il versamento di una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d'imposta cui si riferivano le violazioni, eseguito in due rate di pari importo, la prima entro il 31 marzo 2023 e la seconda entro il 31 marzo 2024.

Articolo 1, commi 174-178 (Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento)

Il ravvedimento speciale delle violazioni tributarie consente, in deroga all'ordinaria disciplina del ravvedimento operoso, di regolarizzare le dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a quelli precedenti, purché le relative violazioni non siano state già contestate alla data del versamento del dovuto (in unica soluzione o alla prima rata) mediante la rimozione dell'irregolarità o dell'omissione e il pagamento dell'imposta, degli interessi e delle sanzioni, queste ultime ridotte a un diciottesimo del minimo edittale irrogabile. Il versamento può avvenire in un'unica soluzione o a rate; la regolarizzazione si perfeziona con il versamento di quanto dovuto ovvero della prima rata entro il 31 marzo 2023 e non può essere esperita dai contribuenti per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato.

Le norme in commento si riferiscono ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate e concernono le violazioni diverse da quelle individuate precedentemente, rispettivamente concernenti la definizione agevolata degli avvisi bonari e la regolarizzazione delle irregolarità formali.

Articolo 1, commi 179-185 (Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento)

Consente la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento adottati dall'Agenzia delle Entrate, purché non impugnati e per i quali non siano decorsi i termini per presentare ricorso, nonché quelli notificati dall'Agenzia delle Entrate entro la data del 31 marzo 2023. A tal fine, è necessario il pagamento delle sanzioni nella misura di un 1/18 del minimo previsto dalla legge.

Articolo 1, commi 186-205 (Definizione agevolata delle controversie tributarie)

Consente di definire con modalità agevolate le controversie tributarie pendenti alla data di entrata in vigore della norma medesima, anche in Cassazione e a seguito di rinvio, in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto atti impositivi (avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione), mediante il pagamento di un importo pari al valore della controversia.

Articolo 1, commi 206-212 (Conciliazione agevolata delle controversie tributarie)

In alternativa alla definizione agevolata delle controversie, il comma in esame consente di definire -entro il 30 giugno 2023 - con un accordo conciliativo fuori udienza le controversie tributarie pendenti, aventi ad oggetto atti impositivi in cui è parte l'Agenzia delle Entrate.

Si prevede la sottoscrizione di un accordo tra le parti nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. All'accordo conciliativo si applicano le sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge (in luogo del 40 o 50% del minimo, ordinariamente previsto secondo il grado di giudizio in cui interviene la conciliazione), gli interessi e gli eventuali accessori.

Articolo 1, commi 213-218 (Rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti in Cassazione)

Con la rinuncia agevolata si dispone il pagamento delle somme dovute per le imposte, gli interessi e gli accessori, ma con sanzioni ridotte ad un 1/18 del minimo previsto dalla legge.

Articolo 1, commi 219-221 (Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo/mediazione e conciliazione giudiziale)

E' possibile regolarizzare l'omesso o carente versamento delle rate successive alla prima a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza degli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e di liquidazione e degli atti di recupero, nonché di reclamo o mediazione, scadute al 1° gennaio 2023 e per le quali non sia stata notificata la cartella di pagamento ovvero l'atto di intimazione. La regolarizzazione si perfeziona con il versamento integrale, entro il 31 marzo 2023, della sola imposta, in un'unica soluzione o in un massimo di 20 rate trimestrali, con applicazione degli interessi legali. In caso di mancato perfezionamento, l'ufficio iscrive a ruolo gli importi residui dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché la sanzione ordinaria del 30%, applicata sull'imposta residua.

Articolo 1, commi 222-230 (Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione)

Dispone l'annullamento automatico dei debiti tributari fino a 1.000 euro (comprensivo di capitale, interessi e sanzioni) risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, ancorché ricompresi in precedenti definizioni agevolate relative ai debiti affidati all'agente della riscossione.

Più in dettaglio, la norma dispone l'annullamento automatico alla data del 31 gennaio 2023, dei debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a 1.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, ancorché ricompresi nelle definizioni agevolate introdotte anteriormente. Dalla data di entrata in vigore della legge e fino alla data dell'annullamento, è sospesa la riscossione dei debiti.

Restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell'annullamento.

Lo stralcio dei carichi è esteso anche ai debiti verso gli Enti di previdenza privati risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione. Sul punto, è bene specificare che l'EPPi non rientra nel novero degli Enti di previdenza che si avvalgono di agenti della riscossione.

Articolo 1, commi 231-252 (Definizione agevolata carichi affidati all'agente della riscossione dal 01/01/2000 al 30/06/2022)

Dispone la disciplina della definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione (cd. rottamazione delle cartelle esattoriali) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 30 giugno 2022, così collocandosi nel solco degli interventi precedenti.

Il debitore beneficia dell'abbattimento delle somme affidate all'agente della riscossione a titolo di sanzioni e interessi, nonché degli interessi di mora, delle sanzioni civili e delle somme aggiuntive.

Innovando rispetto alla disciplina precedente, con l'adesione alla definizione agevolata prevista dalle norme in esame è abbattuto l'aggio in favore dell'agente della riscossione.

La definizione agevolata richiede quindi il versamento delle sole somme:

- dovute a titolo di capitale;
- maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

Si può effettuare il pagamento in unica soluzione o anche a rate. Con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute si estinguono le procedure esecutive già avviate.

Accanto ad alcune novità, le norme riproducono in sostanza le procedure già utilizzate per le precedenti definizioni agevolate, disponendo che il contribuente presenti apposita dichiarazione all'agente della riscossione. A seguito dell'accoglimento della domanda, l'agente della riscossione comunica al contribuente il quantum dovuto, nonché, in caso di scelta del pagamento dilazionato, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna rata.

Articolo 1, comma 276 (Contabilità semplificata)

E' ampliato l'ambito operativo del regime di contabilità semplificata per imprese minori. Con le norme in esame le soglie di ricavi da non superare nell'anno per usufruire della contabilità semplificata sono elevate da 400.000 a 500.000 euro per le imprese che esercitano la prestazione di servizi e da 700.000 a 800.000 euro per le imprese aventi a oggetto altre attività.

Articolo 1, comma 277 (Bonus mobili)

In materia di agevolazioni fiscali per l'edilizia, viene incrementato e successivamente rimodulato l'importo della detrazione prevista per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La misura massima dell'agevolazione passa da 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024 a 8.000 euro per l'anno 2023 e a 5.000 euro per l'anno 2024.

Resta confermata la condizione che per gli acquisti effettuati nel 2023, il bonus dovrà essere agganciato a interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a partire dal 1° gennaio dell'anno precedente a quello dell'acquisto. Pertanto:

- per gli acquisti effettuati nel 2023, il bonus spetta con interventi di ristrutturazione iniziati a partire dal 1° gennaio 2022;
- per gli acquisti effettuati nel 2024, il bonus spetta con interventi di ristrutturazione iniziati a partire dal 1° gennaio 2023.

Articolo 1, commi 281 e 294-300 (Agevolazioni contributive per i lavoratori dipendenti)

Dispone, per i periodi di paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, un esonero di due punti percentuali sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di cui per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico con retribuzione lorda mensile non superiore a 1.538 euro. Vengono modificati i poteri normativi ministeriali nei confronti degli enti previdenziali privati.

L'articolo 1, commi da 294 a 300, reca disposizioni in merito all'introduzione o alla proroga degli esoneri contributivi riconosciuti, previa autorizzazione della Commissione europea, ai datori di lavoro privati per le assunzioni, effettuate nel 2023, di determinati soggetti e ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di età inferiore a quarant'anni per la promozione dell'imprenditoria in agricoltura.

In primo luogo, in alternativa all'esonero previsto dalla normativa vigente per l'assunzione di beneficiari del reddito di cittadinanza, viene introdotto un nuovo esonero contributivo totale per le assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato (ad esclusione di quelli domestici) effettuate nel 2023. Tale esonero si applica anche alle trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato.

Vengono altresì estesi anche alle assunzioni effettuate nel 2023 gli esoneri per le assunzioni di donne svantaggiate e di giovani al di sotto di 36 anni e viene prorogato al 31 dicembre 2023 il termine finale per effettuare le nuove iscrizioni nella previdenza agricola per fruire della decontribuzione prevista dalla normativa vigente.

Articolo 1, comma 283 (Disposizioni in materia di pensione anticipata)

Dispone che, in via sperimentale per il 2023, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle sue forme esclusive e sostitutive, gestite dall'INPS, e alla gestione separata possono conseguire la pensione anticipata al raggiungimento dei 62 anni e di un'anzianità

contributiva minima di 41 anni. Tale trattamento è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a cinque volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente.

La fattispecie è introdotta per i regimi pensionistici relativi ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, ovvero, limitatamente alle forme gestite dall'INPS, ai lavoratori autonomi e parasubordinati. Per il trattamento riconosciuto in base alla fattispecie in esame sono previste disposizioni specifiche sui criteri di calcolo, sui termini dilatori per la decorrenza della prestazione e sui limiti di cumulo con redditi da lavoro.

I commi dal 286 al 292 disciplinano, per i lavoratori dipendenti, una serie di misura relative all'accesso al pensionamento e all'assicurazione obbligatoria (INAIL), quali ad esempio l'estensione al 31.12.2023 della disciplina dell'Ape sociale, il beneficio del trattamento pensionistico anticipato di opzione donna, taluni benefici in favore dei lavoratori esposti all'amianto.

Articolo 1, commi 311 e 312 (Disposizioni relative agli investimenti degli enti previdenziali di diritto privato)

Vengono modificati i poteri normativi ministeriali nei confronti degli enti previdenziali privati.

La nuova disposizione prevede che entro 6 mesi dall'entrata in vigore il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e sentita la Covip, detti disposizioni di indirizzo in materia di investimento delle risorse finanziarie degli Enti previdenziali privati. Successivamente al decreto, entro 6 mesi, nel rispetto di quanto verrà ivi previsto, le Casse dovranno adottare propri regolamenti interni che dovranno essere poi autorizzati. In particolare, le disposizioni ministeriali di indirizzo riguardano, oltre all'investimento delle risorse finanziarie degli Enti previdenziali di diritto privato, i conflitti di interessi e la banca depositaria, anche l'informazione nei confronti degli iscritti e gli obblighi relativi alla governance degli investimenti e alla gestione del rischio.

L'orientamento del Governo espresso in più di una occasione è quello, riconoscendo la natura privata delle Casse ed al contempo però la funzione pubblica svolta dalle stesse, di non vincolare ad un'unica politica omogenea gli investimenti delle Casse senza tener conto dei sottostanti di ciascun Ente previdenziale tenendo in debita considerazione la peculiarità dell'ecosistema Casse.

Articolo 1, comma 322 (Rinegoziazione mutui ipotecari)

Riapre fino al 31 dicembre 2023 i termini di operatività della disciplina (contenuta nel decreto-legge n. 70 del 2011) che consente di rinegoziare i mutui ipotecari - stipulati prima dell'entrata in vigore del provvedimento in esame - per l'acquisto o la ristrutturazione di abitazioni e stipulati con tasso e a rata variabile per tutta la durata del contratto, al fine di ottenere l'applicazione di un tasso fisso.

Articolo 1, comma 323 (Misure di semplificazione in materia di ISEE)

Il provvedimento è diretto ad incoraggiare, fino a renderla ordinaria, la presentazione della DSU in modalità precompilata. A tal fine prevede che fino al 31 dicembre 2022 permanga la possibilità di presentare la DSU nella modalità non precompilata, ma che, a decorrere dal 1° luglio 2023, la presentazione della DSU da parte del cittadino avvenga prioritariamente in modalità precompilata fermo restando la possibilità di presentare la DSU nella modalità ordinaria. Con successivo decreto sono individuate le modalità operative, le ulteriori semplificazioni e le modalità tecniche per consentire al cittadino la gestione della dichiarazione precompilata resa disponibile in via telematica dall'INPS.

Si ricorda che l'erogazione di molti dei benefici assistenziali ordinari e non, erogati dell'Ente, si basano sulla situazione economica del nucleo familiare del richiedente ponderata attraverso l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE). L'ISEE viene calcolato sulla base di una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e vale annualmente per tutti i membri del nucleo familiare e per tutte le prestazioni.

Articolo 1, comma 342-354 (Ampliamento utilizzo del contratto di prestazione occasionale)

Modificando l'articolo 54 bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 si prevede l'ampliamento della possibilità di utilizzo del contratto di prestazione occasionale, innalzando il limite dei compensi a 10 mila euro e consentendolo ad utilizzatori che abbiano alle proprie dipendenze fino a 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato.

Articolo 1, comma 365 (Rimozione barriere architettoniche)

Proroga al 31 dicembre 2025 della detrazione al 75% prevista per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche.

L'unica differenza rispetto al passato è la previsione, per i lavori condominiali, di una delibera di approvazione che dovrà avere il voto favorevole di una maggioranza rappresentativa di un terzo del valore millesimale del condominio.

Articolo 1, commi 384-388 (Mezzi di pagamento)

A decorre dal 1° gennaio 2023, il limite per l'uso dei contanti passa da 2.000 a 5.000 euro (per l'esattezza pari a 4.999,99 euro).

Con il passaggio parlamentare è stato eliminato il limite minimo per i pagamenti con POS (nel testo ddl di Bilancio presentato alla Camera la soglia minima era fissata a 60 euro), che resta, dunque, obbligatorio accettare anche per le cifre inferiori a 60 euro nelle attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, e in caso di inadempienza si applica la relativa sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento.

Articolo 1, comma 538 (Bonus psicologo)

È disposta la corresponsione del cosiddetto bonus psicologo, prevista dall'articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 228/2021 limitatamente all'anno 2022, anche per l'anno 2023 e per gli anni 2024 e seguenti, innovando in ordine al limite massimo pro capite del contributo (elevato a 1.500 euro a persona, rispetto al limite massimo di 600 euro a persona previsto per il 2022) e ponendo al contempo nuovi limiti complessivi (5 milioni di euro per il 2023 e 8 milioni di euro a decorrere dal 2024, a fronte di un limite complessivo per il 2022 pari a 25 milioni di euro). Il comma 894, introdotto alla Camera, individua una serie di interventi rientranti nella disciplina del Superbonus a cui, a determinate condizioni, non viene applicata la diminuzione dal 110 al 90% della detrazione prevista a partire dal 2023.

Articolo 1, commi 548-555 (Promozione e potenziamento delle competenze e discipline STEM)

L'articolo 1, commi 548-554, in attuazione del PNRR, Missione 4 «Istruzione e ricerca» – Componente 1 «Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università», introduce una serie di misure volte a promuovere e potenziare le competenze e le discipline STEM in tutti i livelli del sistema educativo di istruzione e formazione, con particolare attenzione a favorire il riequilibrio di genere.

Il comma 555 interviene sulla disciplina dei percorsi di orientamento, per estenderli a tutte le classi e gli anni di corso della scuola secondaria, sia di primo grado che di secondo grado.

Articolo 1, comma 560 (Recupero e riqualificazione del patrimonio scolastico)

È stanziata la somma di 1 milione di euro, per il 2023, al fine di assicurare il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico già esistente, nonché per avviare attività di ricognizione e valutazione delle strutture scolastiche in dismissione, dotate di apposito certificato di agibilità, presenti su tutto il territorio nazionale, da destinare allo svolgimento delle attività scolastiche per l'anno scolastico 2023/2024. Si demanda a un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame, la definizione dei criteri e delle modalità di ripartizione delle risorse.

Articolo 1, commi 746-748 (Proroga esenzioni fiscali residenti Zona franca)

È disposta la proroga per il 2023 delle esenzioni di carattere fiscale previste dall'articolo 46 del decreto legge n. 50 del 2017 a favore delle imprese e dei professionisti che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno della Zona franca istituita dal medesimo decreto nei Comuni del Centro Italia colpiti dal sisma del 2016 e che hanno subito una riduzione del fatturato di almeno il 25% nel medesimo anno rispetto al 2015, nonché alle imprese e ai professionisti che hanno intrapreso nei medesimi territori una nuova iniziativa economica entro il 31 dicembre 2021.

Articolo 1, commi 894-895 (Proroga Superbonus al 110%)

Il comma 894, introdotto alla Camera, individua una serie di interventi rientranti nella disciplina del Superbonus a cui, a determinate condizioni, non viene applicata la diminuzione dal 110 al 90% della detrazione prevista a partire dal 2023.

Specificatamente proroga al 31 dicembre 2022 il termine per la presentazione della comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), per conservare il superbonus al 110% anche nel 2023 per i condomini con delibere approvate entro il 18 novembre 2022. Per i condomini con delibere approvate tra il 19 novembre e il 24 novembre per fruire del superbonus al 110%, la CILA deve essere stata comunicata entro il 25 novembre 2022.

Per interventi di demolizione con ricostruzione il Superbonus resta al 110% anche nel 2023 nel caso il titolo abilitativo sia acquisito entro il 31 dicembre 2022.

Il Superbonus 110% (Art. 1, comma 10) è riconosciuto anche per le spese per l'installazione di impianti solari fotovoltaici se realizzata da organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, in aree o strutture non pertinenziali,

anche di proprietà di terzi, se gli immobili ove sono realizzati gli interventi previsti siano situati all'interno di centri storici soggetti ai vincoli.